

# REGOLAMENTO RISERVA NATURALE REGIONALE BOSCO PANTANO DI POLICORO

## *Legge Regionale 28/1999*

### **ARTICOLO 1 Finalità**

1. La finalità del presente Regolamento, in attuazione della L. 392/1991 e delle L.R. 28/94 e 28/99, è quella di garantire e promuovere la conservazione degli habitat e degli ecosistemi naturali intesa come salvaguardia e difesa delle risorse naturali considerate nel loro complesso, con particolare riferimento alla conservazione dei caratteri di biodiversità.
2. Il presente Regolamento opera in attuazione dei Programmi Regionali Provinciali per le aree protette.

### **ARTICOLO 2 Normativa di riferimento**

1. Le leggi dello Stato, della Regione Basilicata, i piani, i programmi ed i provvedimenti a carattere generale dell'Amministrazione Provinciale di Matera costituiscono la normativa di riferimento per la Riserva. Le altre normative di settore concernenti il territorio e le risorse biotiche ed abiotiche, in quanto applicabili, costituiscono altresì normativa di riferimento per la Riserva.
2. I Comuni di Policoro e Rotondella interessati alla Riserva sono tenuti ad adeguare entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento i propri regolamenti e il proprio strumento urbanistico. Decorso inutilmente predetto termine le presenti disposizioni prevalgono su quelle degli Enti Locali interessati, compreso le eventuali previsioni difformi contenute negli strumenti urbanistici, costituendone, di fatto, variante.

### **ARTICOLO 3 Gestione**

1. La gestione della Riserva, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della L.R. 28/1999 è esercitata dall'**Amministrazione Provinciale di Matera**.
2. La realizzazione di attività gestionali ed iniziative finalizzate al raggiungimento delle finalità della legge istitutiva della Riserva può essere affidata, sulla base di apposita convenzione, dall'Amministrazione Provinciale ad un Ente Gestore, individuato tra soggetti pubblici e/o privati che svolgono attività miranti alla tutela dell'area e alla salvaguardia di attività connesse alla valorizzazione, allo studio, alla conoscenza del biotopo (art. 3 comma 2, L. R. 28/99).
3. La Provincia è tenuta a dotarsi di un Programma di Gestione Territoriale finalizzato al conseguimento delle finalità istitutive della Riserva e del miglioramento dell'assetto naturalistico-ambientale.
4. La Provincia è tenuta a convocare periodicamente una Consulta Programmatica con i rappresentanti dei Comuni della Riserva, il Dirigente e l'Assessore Provinciale al ramo per la elaborazione del programma gestionale annuale e della verifica degli obiettivi raggiunti.

### **ARTICOLO 4 Zonazione**

1. Il territorio compreso nella Riserva Naturale è suddiviso in ambiti principali individuati in relazione alle diverse caratteristiche che implicano diverse modalità di gestione interna e diversi gradi di protezione da applicare:

Zona <b>RI</b>	Zona di fruizione controllata	<i>Rimboschimenti costieri</i>
Zona <b>BM</b>	Zona di elevata protezione, a fruizione controllata e regolamentata	<i>Bosco planiziale e macchia mediterranea</i>
Zone <b>BP - U</b>	Zone di massima protezione	<i>Bosco planiziale mesoigrofilo (BP); zone umide (U)</i>
Zona <b>AR</b>	Area di attività e ricezione	<i>Parcheggio piazzale idrovora</i>

In ogni caso, indipendentemente dal tipo di gestione del singolo ambito, sarà possibile applicare un diverso grado di protezione strettamente connesso alle locali particolari emergenze ambientali meritevoli di particolare tutela o particolari regimi di protezione su siti interessati da fenomeni di degrado di origine naturale o antropica (tagli indiscriminati, incendi ed altro).

La zona **RI** è individuata come segue:

Comprende tutte le aree boscate di origine artificiale ricoperte da conifere (pino d'Aleppo) e latifoglie (*Acacia* sp., *Eucalyptus* sp. e sclerofille mediterranee) localizzate tra il confine della Riserva che lambisce il termine del lungomare e i terreni agricoli retrostanti e viale Mascagni. Per una più precisa individuazione si rimanda alla L.R. 28/99.

- In questa zona l'accesso delle persone è regolato da percorsi, l'area è sottoposta a un regime di fruizione controllata, salvo diversa indicazione dell'Ente Gestore.

La zona **BM** è individuata come segue:

Comprende tutte le aree forestali in parte ricoperte dalla caratteristica formazione forestale planiziale, in parte ricoperte da macchia mediterranea, prevalentemente arbustiva, che sono comprese tra il confine segnato dal viale Mascagni, i terreni agricoli retrostanti ed il canale scolmatore principale delle acque alte.

- In queste aree l'accesso è regolato da percorsi e obbligatoriamente sottoposto a controllo da parte dell'Ente Gestore che può regolamentarne e limitarne il regime di visite. In quest'area possono accedere esclusivamente i mezzi di soccorso o servizio

La zona **BP** è individuata come segue:

Comprende tutte le aree boscate della Riserva incluse tra la sinistra idrografica del canale scolmatore fino alle aree golenali interessate dal fiume Sinni fino all'altezza della strada Sinnica, come riportato nell'Art. 1 comma 3 L.R. 28/99 (individuazione della Riserva) e l'area forestale dell'azienda Pantanelli.

Nelle aree sottoposte a regime di massima protezione sono da includere tutte le zone umide **U** a carattere temporaneo e permanente (aree golenali, foce del fiume, acquitrini e zone paludose).

In questa zona l'accesso all'uomo può avvenire in modo strettamente controllato e limitato mentre è vietato l'accesso a qualsiasi mezzo. Possono essere ammessi, previa autorizzazione dell'Ente Gestore, solo coloro che abbiano documentati motivi di studio, ricerca scientifica e quan'altro possa essere ritenuto opportuno ai fini della conservazione dei valori naturali. Potranno, inoltre accedere i mezzi di soccorso antincendio, il personale addetto agli interventi forestali, i proprietari di terreni agricoli o titolari di attività confinanti con la Riserva che dovranno essere autorizzati dall'Ente Gestore .

Zona **AR** è individuata come segue:

Rappresentata dal piazzale idrovora e dalle aree attrezzate contigue.

- Area di ricezione e sosta, sede di attività connesse alla fruizione degli ambienti naturali, sede di attività culturali, scientifico – didattiche, manifestazioni legate alla valorizzazione dell'ambiente da concordarsi e da effettuarsi previa autorizzazione dell'Ente Gestore. In quest'area l'Ente Gestore può, in casi particolari, applicare delle misure di regolamentazione dell'accesso ai mezzi ed alle persone.

2. Per meglio individuare tali aree si allega al presente Regolamento una planimetria dell'area in scala 1: 50.000 (elaborata sulla base della Carta Topografica d'Italia IGM, foglio N° 523 e 524) in cui sono evidenziate le diverse zone.

## ARTICOLO 5

### Costruzione di opere e manufatti

1. Nella Riserva, a norma dell'art. 2 comma 1 della L.R. 28/99, è vietata la realizzazione di nuove opere edilizie, l'esecuzione di opere di trasformazione del territorio e cambiamenti di destinazione d'uso in contrasto con le finalità della Riserva.
2. Salvo quanto previsto dalla L.R. 28/99, per garantire il raggiungimento delle finalità proprie della Riserva e la funzionalità dell'area, è consentita, solo nelle Zone RI, BM e AR, la realizzazione di strutture e infrastrutture necessarie alla gestione della Riserva e al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1 della L.R. 28/99. Sono comunque fatti salvi i seguenti interventi:
  - a) opere o manufatti edilizi e non, per la fruizione della riserva;
  - b) impianti tecnici e tecnologici funzionali alla fruizione, al controllo e alla vigilanza;
  - c) opera di trasformazione del territorio per l'attuazione dei Piani di Gestione agro-forestali, faunistici, idraulici e geologici.
3. Nel patrimonio edilizio esistente, sempre che non siano in contrasto con le finalità della Riserva, sono consentiti:
  - a) Cambiamenti di destinazione d'uso esclusivamente per usi compatibili con le principali caratteristiche architettoniche e tipologiche originarie degli edifici qualora presenti. S'intende per uso compatibile l'utilizzazione di un determinato edificio od organismo edilizio anche a fini diversi da quelli per i quali esso fu costruito. L'uso è da ritenersi compatibile solo quando sia stato verificato attraverso dimostrazioni esplicite; queste dovranno essere effettuate con metodi rigorosi dal punto di vista tecnico scientifico, che mettano a confronto gli elementi tecno-morfologici dell'edificio esistente con le operazioni necessarie all'organizzazione spaziale corrispondente all'uso proposto; tali variazioni di destinazione d'uso, saranno consentite esclusivamente nel caso in cui l'area di intervento sia dotata delle infrastrutture, e dei servizi in genere, necessari per l'uso previsto.
4. Nel patrimonio edilizio esistente, sempre che non siano in contrasto con le finalità della Riserva, sono consentiti i seguenti interventi edilizi:
  - a) manutenzione ordinaria;
  - b) manutenzione straordinaria;
  - c) restauro e risanamento conservativo;
  - d) ristrutturazione edilizia con possibilità di variazione di destinazione d'uso nei termini precedentemente espressi;
  - e) sistemazione dell'area di pertinenza dei fabbricati ove in ogni caso, non è consentite la realizzazione di nuove separazioni fisiche, quali recinzioni, muretti, reti, cancellate se non per garantire il raggiungimento delle finalità della Riserva e secondo le indicazioni dell'Ente gestore.
5. Nella Riserva è vietata la realizzazione, la localizzazione ed il potenziamento di infrastrutture puntuali o a rete (viarie, ferroviarie, elettrodotti, canalizzazioni, impianti, linee aeree, ecc.). Sono fatte salve le opere interrato lungo i tracciati e le sedi viarie per gli approvvigionamenti (elettrici, idrici, telefoni, ecc.) dei fabbricati esistenti e per gli interventi realizzati per le finalità proprie e gestionali della riserva. E' fatto comunque obbligo di ripristinare lo stato esistente dei luoghi.
6. L'Ente preposto al rilascio del nulla osta, così come previsto dal successivo articolo 6 del presente regolamento, può definire particolari condizioni e indicare le tipologie e le modalità di intervento al fine di minimizzare e mitigare gli impatti ambientali, richiedendo al tal fine anche particolari approfondimenti progettuali.

## **ARTICOLO 6                      Regime autorizzatorio**

1. Il nulla osta preventivo per ottenere concessioni ed autorizzazioni per interventi ed opere, nelle aree comprese nella Riserva, è rilasciato **dall'Amministrazione Provinciale di Matera** e, contestualmente ad esso, sempre che non si sia determinato per decorrenza di termini, vengono rilasciate le autorizzazioni di cui alla L. n. 1497/1939, alla L. n. 431/1985 (Vincolo paesaggistico) ed al R.D. n. 3267/1923 (vincolo idrogeologico e forestale) in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente regionale e successive modificazioni.
2. Il nulla osta di cui al comma precedente è relativo alla compatibilità dell'intervento proposto con il presente regolamento e con il piano di gestione, e alla verifica della tutela dell'ambiente per assicurare la conservazione dei valori all'interno della Riserva.

## **ARTICOLO 7                      Attività di controllo e sorveglianza**

1. Il controllo sull'applicazione e sul rispetto del presente Regolamento è affidato agli agenti di Polizia locale, agli agenti di Polizia Provinciale, Urbana e Rurale, al Corpo Forestale dello Stato, a guardie ecologiche volontarie di associazioni riconosciute dal Ministero dell'Ambiente e alle quali sia attribuita la qualifica di guardia giurata secondo le norme di pubblica sicurezza.

#### **ARTICOLO 8                      Circolazione dei mezzi motorizzati**

1. All'interno della Riserva è vietato il transito e la sosta dei veicoli a motore fatta eccezione per i mezzi di soccorso istituzionali ed antincendio, per quelli di servizio dell'Ente Gestore e per quelli espressamente autorizzati per comprovati motivi di ricerca scientifica e di manutenzione delle aree, come, riportato nell'art. 2 L.R. 28/99 comma b.
2. L'Ente Gestore in relazione alla realizzazione di strutture quali, museo naturalistico, centro di recupero di animali selvatici e di quelle esistenti si riserva di provvedere a regolamentare l'accesso del viale Mascagni, in prossimità del piazzale idrovora, soprattutto nelle ore notturne, per una ottimale azione di controllo e sicurezza

#### **ARTICOLO 9                      Circolazione dei mezzi non a motore**

1. La circolazione dei mezzi non motorizzati è consentita solo nelle Zone AR, BM e RI, nelle strade lungo i sentieri previa autorizzazione all'Ente Gestore.
2. E' consentito l'utilizzo di cavalli per espletamento di servizio sorveglianza e per scopi diversi previa autorizzazione dell'Ente Gestore lungo sentieri appositamente tracciati.

#### **ARTICOLO 10                    Navigazione**

1. Nella Riserva è vietata la navigazione con qualsiasi mezzo, sia a motore che senza motore.
2. Solo per documentati motivi di studio, o per necessità legate alla gestione didattico-naturalistica e idraulica, è consentito l'uso di imbarcazioni di ridotte dimensioni (barche a remi, canoe).

#### **ARTICOLO 11                    Balneazione**

1. La balneazione, di tipo naturalistico, è praticabile nel litorale antistante le Zone RI e BM secondo le indicazioni del comma 3 del presente articolo.
2. Nel tratto di mare antistante alla Riserva è vietato installare attrezzature di svago per la balneazione (giochi d'acqua, trampolini, scivoli, piattaforme) e strutture sul litorale sabbioso, anche temporanee, per la balneazione (ombrelloni, tende, ecc.) e la ricezione.
3. La balneazione è praticabile servendosi degli accessi principali esistenti o di eventuali tracciati segnalati per raggiungere la spiaggia (lungomare, strada idrovora). In tutto il litorale antistante la Riserva le attività di balneazione devono essere svolte senza apportare disturbo alla flora ed alla fauna in ottemperanza agli articoli 15, 16 e 22.

#### **ARTICOLO 12                    Pubblicità e manifestazioni**

1. E' vietata l'installazione e l'affissione di qualsiasi cartello, sia all'interno sia lungo il perimetro stradale dal confine della Riserva diverso da quelli riguardanti la segnaletica della Riserva Naturale in osservanza della L.R. 28/99 art. 2 comma L.
2. E' vietato svolgere attività sportive e manifestazioni folkloristiche, non autorizzate dall'Ente Gestore che in nessun caso potranno essere effettuate nelle aree BM e BP.

### **ARTICOLO 13 Sorvolo e atterraggio di mezzi aerei**

1. All'interno della Riserva è vietato:
  - a) l'atterraggio e il decollo di mezzi di qualsiasi tipo, compresi quelli radiocomandati e gli aquiloni;
  - b) il sorvolo di mezzi aerei a quota inferiore ai 1000 metri.
2. E' consentito l'atterraggio ed il sorvolo di mezzi aerei solo per attività di soccorso e protezione civile oltre che per documentati motivi legati alla gestione della Riserva.
3. E' consentita l'attività di prelievo di acqua per uso antincendio da parte di mezzi aerei.

### **ARTICOLO 14 Accesso a piedi del pubblico**

1. L'accesso al pubblico è consentito solo nella Zone AR, RI e BM.
2. Per motivi connessi alla gestione della Riserva e per motivi di studio, ricerche scientifiche ed attività educative finalizzate alla promozione e conoscenza delle caratteristiche ambientali della Riserva è consentito l'accesso anche nella Zona BP solo se accompagnati da personale dell'Ente Gestore o espressamente autorizzato dall'Ente Gestore.
3. In caso di particolari flussi di visitatori legati al turismo di massa stagionale, l'Amministrazione Provinciale e i sindaci dei comuni di Policoro e Rotondella, sentito il parere dell'Ente Gestore, possono adottare iniziative per limitare l'impatto antropico sul territorio della Riserva stabilendo, in casi eccezionali, anche la chiusura al pubblico, totale o parziale.
4. A seguito di particolari circostanze e previa, autorizzazione dell'Amministrazione Provinciale l'Ente Gestore può prevedere un biglietto di ingresso.
5. A seguito di presenza di escursionisti nelle aree di fruizione (RI, AR, BM) e eventuale presenza di rifiuti (che possono essere presenti anche nella aree di massima protezione), in ottemperanza dell'art. 6 comma 3 della L.R. 28/99, deve essere ripristinato, a cura delle competenti amministrazioni comunali, lo stato dei luoghi attraverso la regolare e puntuale opera di raccolta di rifiuti abbandonati.

### **ARTICOLO 15 Campeggio ed attività ricreative**

1. Non è consentito il campeggio, anche temporaneo, con tende, camper e / o con altri mezzi di soggiorno.
2. Nelle zone RI e AR della Riserva, possono svolgersi attività ricreative-sportive organizzate o promosse dall'Ente Gestore in linea con le finalità della Riserva. Nella zona RI è altresì consentita la eventuale collocazione di strutture di fruizione didattico - naturalistica, preferibilmente nelle zone periferiche previa autorizzazione dell'Ente Gestore.

### **ARTICOLO 16 Disturbo della quiete e degli habitat**

3. Nella Riserva è vietato l'uso di fonti di rumore o luminose tali da recare disturbo alla quiete ed agli habitat naturali presenti.
4. Non è consentito, l'uso all'aperto di apparecchi radio, televisivi e simili ad alto volume, salvo le apparecchiature ed i mezzi impiegati in servizio di vigilanza e soccorso pur sempre nel rispetto del comma precedente.
5. E' fatto divieto introdurre, da parte dei privati, armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura se non autorizzato, fatto salvo quanto previsto dall'art. 22 (gestione faunistica) del presente regolamento.
6. E' vietato nell'ambito della Riserva il livellamento geomorfologico delle dune sabbiose (fatto salvo quanto previsto dall'art. 5).

#### **ARTICOLO 17                    Rifiuti e lavaggi**

1. Nella Riserva è vietato l'abbandono, anche temporaneo, dei rifiuti derivanti dal consumo dei pasti o bevande e di rifiuti e residui di qualsiasi altro genere.
2. E' vietato il lavaggio di materiali di qualunque genere e natura nei corpi idrici liberi (laghetti salmastri, fiume, sorgenti, stagni, pozzi, ecc.).

#### **ARTICOLO 18                    Scarichi – Prelievi idrici**

1. Gli scarichi civili e produttivi che non recapitano in pubbliche fognature dovranno rispettare sempre i limiti biochimici imposti dalle normative vigenti.
2. I parametri biochimici più indicativi degli eventuali scarichi civili e produttivi possono essere resi più restrittivi di quanto previsto dalle norme statali e regionali in vigore qualora specifici accertamenti tecnici lo rendano consigliabile ai fini della tutela ambientale della Riserva. Tali parametri più restrittivi potranno essere individuati nel piano di gestione o essere stabiliti con apposita deliberazione dell'Amministrazione Provinciale.
3. I soggetti pubblici e privati che operano all'interno della Riserva sono tenuti ad adottare adeguati sistemi di depurazione degli scarichi civili e produttivi con particolare preferenza per gli impianti fitodepurativi. La diluizione degli scarichi, effettuata in qualsiasi modo, è vietata.
4. I comuni di Policoro e Rotondella dovranno rilasciare le autorizzazioni all'eventuale scarico nella Riserva con i limiti previsti dal presente regolamento, dal piano di gestione e da eventuali altre deliberazioni e prescrizioni degli Enti pubblici ed all'Autorità di controllo sanitario.
5. Non sono ammesse le captazioni e le derivazioni idriche devono essere autorizzate dall'Amministrazione Provinciale di Matera con tempi e modalità previsti nel Piano di Gestione ed ai sensi della normativa statale vigente in materia.

#### **ARTICOLO 19                    Prodotti chimici**

1. E' vietato l'uso e l'immissione, nelle aree pubbliche e private della Riserva, di prodotti chimici in grado di alterare e danneggiare gli equilibri naturali esistenti e i cicli idrogeologici. Eventuali danni all'assetto biologico e naturalistico della Riserva dovranno essere riparati immediatamente a spese del responsabile di tale illecito.
2. Particolare attenzione deve essere posta dagli organi di controllo per la verifica sull'uso corretto di sostanze chimiche nella attività agricole e zootecniche esercitate all'interno della Riserva e nella aree limitrofe alla Riserva.

#### **ARTICOLO 20                    Asportazione di inerti**

1. In riferimento all'art. 2 – 2° comma 1 lettera a della L.R. 28/99, è vietata l'asportazione di sabbia, terreno vegetale, rocce e minerali di qualsiasi tipo nonché il loro danneggiamento.

#### **ARTICOLO 21                    Accensione di fuochi**

1. Nella Riserva l'accensione di fuochi all'aperto, compresa la bruciatura delle stoppie, è vietata in ogni periodo dell'anno, salvo che per motivi connessi alla gestione della stessa e nelle aree appositamente individuate dall'Ente Gestore.
2. Nella aree di proprietà privata confinanti con la Riserva è da evitare la bruciatura anche di modeste quantità di materiali vegetali derivanti da lavori di potature di alberi ed arbusti. Per eventuali danni al patrimonio bosco pubblico deve ritenersi unico responsabile l'autore dell'accensione del fuoco.

3. I proprietari o gestori di strade classificate pubbliche hanno l'obbligo di tenere libere da vegetazione infestante, erbe secche o altri residui forestali o comunque infiammabili, le scarpate e le pertinenze stradali, specie se nelle vicinanze di aree boscate o coperte da vegetazione spontanea. Nell'effettuare la pulizia non si devono usare prodotti chimici (diserbanti, erbicidi).
4. L'Amministrazione Provinciale può obbligare i proprietari di terreni interni alla Riserva alla ripulitura, da vegetazione erbacea ed arbustiva facilmente infiammabile, di margini di terreni posti nelle immediate vicinanze di aree boscate o coperte da vegetazione spontanea.
5. Nell'area parcheggio (Zona AR) può essere in particolari occasioni, su autorizzazione dell'Ente Gestore, consentito l'uso del barbecue a carbone vegetale purchè siano adottate misure di prevenzione di incendi e non siano abbandonati al suolo i resti dei carboni.
6. E' vietato l'uso di fuochi pirotecnici sia all'interno della Riserva sia all'esterno per una fascia di almeno 3000 metri dal confine con la stessa.
7. Per tutti i casi non previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni previste dalla normativa statale e regionale vigente in materia di lotta agli incendi e difesa delle aree coperte da vegetazione naturale e boscata in particolare.

## **ARTICOLO 22                    Gestione forestale**

1. In ottemperanza all'Art. 4 della L. R. 28/99 l'Ente Gestore individuerà gli interventi di miglioramento selvicolturale del bosco, di restauro e riqualificazione degli habitat naturali.
2. Sulla base dei piani di manutenzione e gestione del patrimonio forestale indicati nel Piano di Gestione della Riserva Naturale possono essere autorizzati abbattimenti di alberi finalizzati esclusivamente al miglioramento del soprassuolo arboreo ed arbustivo. Tali interventi dovranno tener conto delle priorità di conservazione della fauna e della flora ed essere supportati dal parere positivo del Corpo Forestale dello Stato.
3. L'Ente Gestore potrà predisporre interventi di miglioramento selvicolturale mediante piani di abbattimento che prevedono l'eliminazione di piante estranee alla flora originaria, tagli fitosanitari, diradamenti (per il riequilibrio della densità del soprassuolo e della composizione specifica) e tagli miranti a favorire il processo di rinnovazione naturale.
4. Gli interventi di abbattimento saranno eseguiti dall'Amministrazione Provinciale di Matera con proprio personale o avvalendosi di ditte specializzate, con il supporto del CFS; detti interventi di taglio sono svincolati dalle autorizzazioni e dai pareri contenuti nell'Art. 15 della L. R. 42/98.
5. I piani di taglio saranno consequenziali all'approvazione da parte della Giunta Provinciale dei progetti relativi, redatti da tecnici dipendenti dell'Ente, in possesso di specifica competenza in materia.

## **ARTICOLO 23                    Gestione faunistica**

1. Nella Riserva è vietata la caccia e la pesca, la cattura, l'uccisione ed il danneggiamento di ogni specie animale appartenente sia ai vertebrati che agli invertebrati.
2. In caso di necessità, e comunque dopo appositi studi e censimenti, l'Ente Gestore può effettuare i prelievi e le catture selettivi necessari e conservare gli equilibri faunistici ed ambientali.
3. I prelievi di cui al comma precedente, debbono avvenire, a norma dell'art. 11 comma 4 della L. n. 394/1991, sentito il parere dell'INFS, per iniziativa dell'Amministrazione Provinciale con proprio personale e sotto la sua diretta responsabilità e sorveglianza coerentemente con il Piano di Gestione. In ogni caso i mezzi adottati non devono arrecare disturbo alla fauna non oggetto di controllo.

4. Sono vietate, ai fini della tutela della biodiversità e degli equilibri naturali della Riserva, le introduzioni e le immissioni di specie ed individui non appartenenti alla fauna autoctona.
5. E' vietata, ai fini della tutela della biodiversità e degli equilibri naturali della Riserva, l'introduzione di cani, gatti e qualsiasi animale domestico suscettibile di arrecare disturbo alla fauna selvatica e alle specie vegetali. I cavalli e le altre specie equine potranno essere condotti, oltre che lungo le strade perimetrali della Riserva, solo lungo i percorsi prestabiliti nelle Zone RI, BM e AR, eventualmente indicati da apposite tabelle e comunque in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 9 comma 2.
6. In riferimento all'art. 2 (comma 2 lettera j) della L.R. 28/99 il pascolo di animali domestici non è consentito.
7. Eventuali progetti finalizzati alla introduzione e reintroduzione di specie per ristabilire equilibrate condizioni degli habitat presenti nella Riserva vanno sottoposte dall'Ente Gestore all'Amministrazione Provinciale e subordinate al parere tecnico-scientifico dell'INFS o di altro organismo di ricerca riconosciuto a livello regionale e nazionale.
8. E' consentito, in riferimento all'art. 20 della L.R. 2/195 e previa autorizzazione dell'Amministrazione Provinciale, il prelievo di un numero limitato di esemplari appartenenti a specie animali selvatiche ed oggetto di ripopolamento, per finalità scientifiche da parte di Enti, Istituti riconosciuti o singoli ricercatori che abbiano presentato un dettagliato piano di ricerca.
9. L'Amministrazione Provinciale è tenuta a risarcire i danni causati ai privati dalla fauna selvatica esclusivamente nei casi in cui vi sia la prova inequivocabile che il danno sia stato provocato da fauna selvatica e non da altri fattori. L'indennizzo relativo ai danni alle colture potrà essere corrisposto solo nel caso in cui l'utilizzo e la conduzione dei terreni coltivati oggetto del danno siano avvenuti nel pieno rispetto del presente Regolamento e senza immissione di sostanze chimiche suscettibili di creare danni alla fauna e all'ambiente.

#### **ARTICOLO 24                      Funghi, tartufi, prodotti del sottobosco, flora, apicoltura**

1. In base alla L.R. n. 28/99, è vietata la raccolta di qualsiasi organismo vegetale vivo o morto.
2. Oltre alla raccolta è vietato il danneggiamento, la detenzione e la vendita di qualsiasi specie appartenente alla flora spontanea erbacea, arbustiva ed arborea.
3. E' vietata altresì la raccolta, il danneggiamento, la detenzione e la vendita di qualsiasi specie di funghi, tartufi e licheni.
4. Per motivi legati ad iniziative di studio e ricerca scientifica documentati potranno essere concesse autorizzazioni al prelievo di limitate quantità di esemplari vegetali.
5. E' vietata l'introduzione di specie vegetali che possono alterare l'equilibrio naturale ed ecologico nonché di specie allocotone.
6. L'attività di apicoltura è consentita in determinate aree individuate dall'Ente Gestore e sarà comunque soggetta a specifica autorizzazione da parte dello stesso.

#### **ARTICOLO 25                      Riprese fotografiche e cinematografiche**

1. Nelle zone della Riserva in cui è consentito l'accesso al pubblico è consentita la ripresa fotografica, video e cinematografica.
2. Nelle zone di elevata e massima tutela e protezione (Zone BP e BM) l'Ente Gestore potrà rilasciare apposita autorizzazione per tali riprese purchè nel totale rispetto dell'art. 14 del presente Regolamento. Il personale incaricato dall'Ente Gestore, o agenti addetti alla vigilanza potranno decidere l'eventuale allontanamento dei fotografi e degli operatori videocinematografici che assumessero un comportamento tale da arrecare disturbo alla fauna ed alla flora.



3. Le attività di ripresa possono essere concesse dall'Ente Gestore esclusivamente per comprovati motivi di documentazione e di studio.
4. Sono vietate le riprese per scopi commerciali da parte di privati.
5. L'Ente gestore potrà autorizzare riprese per iniziative promozionali e pubblicitarie per proprio uso interno e per finalità divulgative delle caratteristiche ambientali e naturalistiche della Riserva.

#### **ARTICOLO 26                    Piano di Gestione**

1. L'Amministrazione Provinciale, entro 6 mesi dall'approvazione del presente Regolamento, si doterà di apposito strumento di attuazione definito Piano di Gestione Territoriale che potrà essere rivisto a seguito delle esperienze dirette di gestione del territorio della Riserva e con l'obiettivo di apportare eventuali miglioramenti alle strategie di conservazione delle caratteristiche naturalistiche, ambientali e paesaggistiche dell'intera Riserva.

#### **ARTICOLO 27                    Misure di salvaguardia**

1. Al fine di una effettiva ed efficace protezione della Riserva, la violazione alle norme di tutela previste dal presente Regolamento comporta la sanzione amministrativa o penale, ove previste, anche in assenza di specifici cartelli indicatori o in presenza di cartelli danneggiati. L'Amministrazione Provinciale provvederà comunque alla sistemazione sia di segnaletica perimetrale indicante “ **Regione Basilicata – Provincia di Matera – Riserva Naturale Bosco Pantano di Policoro** “ – sia di cartelli informativi specifici, ove ritenuto strettamente necessario alla gestione.
2. Coloro che per qualsiasi motivo sono interessati ad accedere all'interno della Riserva sono tenuti a conoscere il presente Regolamento o a prenderne visione presso la sede dell'Amministrazione Provinciale di Matera, della Regione Basilicata o dell'Ente Gestore.

#### **ARTICOLO 28                    Sanzioni amministrative**

1. Fatte salve le sanzioni penali previste dalla normativa vigente, in caso di violazione delle norme del presente Regolamento, applicano le sanzioni amministrative previste dalla L.R. n. 28/94, art. 31 e dalla L. 394/91 art. 29, commi 2 e 3 e dalla L.R. 157/92.
2. In particolare per le violazioni al presente Regolamento si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

##### **- Sanzioni**

Art. 30 lett. d – l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da £. 1.800.000 (E. 929,62) a £. 6.000.000 (E. 3.098,74) per chi esercita la caccia all'interno della Riserva.

L'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a € 3.098,74 per chi cattura fauna selvatica all'interno della Riserva.

L'ammenda fino a €1.032,91 per chi trasporta all'interno di autoveicoli armi anche se in custodia e arnesi anche se occasionalmente, che possono ledere o catturare fauna selvatica.

L'ammenda da €516,46 a €2.065,83 per chi all'interno della Riserva si aggira con arnesi che possono servire a catturare selvaggina (quali reti, lacci, tagliole, trappole, vischio, falci, asce, ecc.).

- Sanzione da € 2.065,83 a € 1.032,91 ai responsabili di danneggiamento provocato a specie di insetticidi, pesticidi, diserbanti, o altre sostanze nocive e dalla bruciatura delle stoppie in violazione delle leggi vigenti in materia. Chiunque abbatte o danneggia specie di fauna selvatica o specie vegetali oggetto di reintroduzione oltre alla sanzione prevista dalle norme vigenti, è tenuto al pagamento a titolo di risarcimento di una somma in

denaro pari al doppio del costo sostenuto dall'Ente, per l'acquisto delle stesse. I proventi del risarcimento devono essere impiegati per la reintroduzione successiva.

- Sanzione amministrativa da €51,65 a € 516,46 per i proprietari di cani da caccia, da guardia di abitazioni e del bestiame che vengono lasciati incustoditi nella Riserva a più di 100 metri dalla abitazione o dal bestiame medesimo.
- Sanzione fino a € 1.549,37 ai proprietari di cani di qualunque razza canina che vengono trovati a vagare nella zona di alta e massima protezione ( Zona BM, BP ) delle Riserva.
- Sanzione da €4.131,66 a € 9.296,22 in caso di lavori non autorizzati. La stessa sanzione si applica anche in ipotesi di inosservanza anche parziale delle disposizioni volte al ripristino dei luoghi e al recupero ambientale della Riserva.
- Sanzione da € 103,29 a € 413,17 per l'uso aperto di apparecchi radio, televisivi e simili ad alto volume.
- Sanzione da € 154,94 a € 516,46 per chi abbandona anche temporaneamente rifiuti di qualsiasi genere.
- Sanzione da €258,23 a €1.032,91 per lavaggio di materiali di qualunque genere e natura dei corpi idrici liberi (lago, fiume, sorgenti).
- Sanzione da €258,23 a €1.032,91 per lavaggio di materiali di qualunque genere e natura nei corpi idrici della Riserva.
- Sanzione da € 258,23 a € 1.032,91 per chi impiega nelle attività agro-silvo-pastorali sostanze chimiche di sintesi.
- Sanzione da € 51.65 a € 206.58 per chi asporta specie vegetali spontanee nella Riserva.
- Sanzione da € 51.65 a € 206.58 per chi accede nella zona di massima protezione della Riserva senza autorizzazione e senza essere accompagnato da personale incaricato dall'Ente Gestore o dall'Ente Provincia.
- Sanzione da € 516,46 a € 2.065,83 per chi preleva acqua dai corpi idrici senza autorizzazione da parte dell'Amministrazione Provinciale.

#### **ARTICOLO 29                    Iniziative ed interventi non previsti**

1. Ogni iniziativa od intervento da attuarsi all'interno della riserva e non previsti dal presente regolamento saranno comunque soggetti a specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione Provinciale sentito il parere dell'Ente Gestore.